

# COMUNE DI BRISIGHELLA

## PROVINCIA DI RAVENNA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

---

Numero **36** Data **30-04-2014**

Oggetto: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemilaquattordici alle ore 20:30, nella Sala delle adunanze in Brisighella, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

MISSIROLI DAVIDE	P	FABBRI GIUSEPPE	P
LAGHI DARIO	A	NALDONI CARLO	P
MONDINI GUIDO	P	BARDELLA GIORDANA	P
CIMATTI MARA	P	FAROLFI MARTA	A
FIACCHI ALBERTO	A	FORTE GIAN LUIGI	A
BEDESCHI MARIO	P	BUGANE' GIAN MARIA	P
SANGIORGI ANDREA	A	MERCURIALI CLAUDIO	P
PONTI MAURIZIO	P	NALDI GIOVANNI	A
BALDI VISCARDO	P		

(P)resenti n. 11, (A)ssenti n. 6

**Partecipa il Segretario Comunale DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA.**

**Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. BALDI VISCARDO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.**

**A scrutatori della votazione vengono designati il Signori:**

NALDONI CARLO  
BARDELLA GIORDANA  
BUGANE' GIAN MARIA

**Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.**

Riferisce l'Assessore Bedeschi:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 14, ha disposto:**

- al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- al comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- al comma 669, come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. f) del decreto legge n. 16/2014, che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- al comma 675, che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;
- al comma 682, che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:
  - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

### **Considerato che**

- **l'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede inoltre:**

- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- al comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

- **il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 aggiunge:**

- al comma 677 sopra citato, il seguente periodo: «*Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un*

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

#### Evidenziato che:

- dal 1° gennaio 2014 cessa l'applicazione dell'IMU alle abitazioni principali e abitazioni equiparate alle principali per legge e regolamento comunale nonché relative pertinenze, escluso le abitazioni di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che, pertanto, il Comune deve reperire le risorse mancanti, valutando la rimodulazione delle aliquote delle entrate tributarie e l'applicazione della TASI, tenendo conto, nell'articolazione delle aliquote, dei parametri e delle limitazioni imposti dai sopra richiamati commi 640, 676, 677, 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

- ai fini IMU è già stata adottata l'aliquota massima del 10,6 per mille per alloggi non locati e residenze secondarie (fin dal 2012) e, pertanto rispettando i limiti di legge, per questa tipologia di immobili e a parità di aliquote rispetto agli anni precedenti, non può ipotizzarsi un'ulteriore contribuzione TASI;

- la TASI è rivolta alla copertura parziale, per circa il 62,45%, dei costi dei servizi indivisibili, che dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014 vengono individuati nei seguenti servizi e costi:

codice bilancio	SERVIZIO	STANZIAMENTO 2014
1.07	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	128.849,00
3.01	POLIZIA MUNICIPALE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della strada)	246.990,00
5.01	BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE	63.838,00
8.01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della strada)	286.431,00
8.02	ILLUMNAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	171.000,00
9.06	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE (esclusa gestione rifiuti)	88.900,00
10.05	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	55.515,00
		1.041.523,00
	<b>TASI (previsione 2014)</b>	<b>650.400,00</b>

#### Considerato che:

- in base a quanto sopra evidenziato, il gettito necessario può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI del **3,3 per mille** solo sulle abitazioni principali e assimilate non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i soggetti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- il Comune utilizzando l'aliquota TASI del **3,3 per mille** per mille è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l'ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI equivalente, e in alcuni casi tendenzialmente inferiore, al prelievo IMU;

**Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI** approvato con deliberazione consiliare in data odierna;

**Viste le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014** approvate con deliberazione consiliare in data odierna;

**Accertato**, che in base alle stime operate, il gettito TASI necessario per assicurare gli equilibri di bilancio, la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti e, al contempo, garantire un carico fiscale per i contribuenti equivalente all'IMU, mediante il finanziamento di detrazioni come previsto dal citato comma 677, può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

**A) aliquota 3,3 per mille per:**

- abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e successive modificazioni, e dal regolamento comunale IMU e relative pertinenze, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- **detrazione variabile**, in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, per abitazioni principali e unità equiparate all'abitazione principale e relative pertinenze come sopra identificate, nei limiti che seguono:

- **detrazione € 130,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia inferiore o uguale ad € 230,00;

- **detrazione € 115,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia superiore ad € 230,00 e inferiore ad € 300,00;

- **detrazione € 85,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia uguale o superiore ad € 300,00 e inferiore ad € 400,00;

- **detrazione € 50,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia uguale o superiore ad € 400,00 e inferiore ad € 500,00;

- **detrazione € 20,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia uguale o superiore ad € 500,00 e inferiore ad € 600,00;

- **nessuna detrazione** per rendita catastale dell'abitazione principale uguale o superiore ad € 600,00.

- **ulteriore detrazione pari a € 40,00 per ogni figlio di età inferiore a 19 anni** fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale;

**B) aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;**

**Dato atto** che, a norma dell'art. 1, comma 669, della legge n. 147/2013, per abitazione principale e relative pertinenze sono fatte proprie le definizioni e la normativa previste ai fini dell'applicazione dell'IMU;

**Ritenuto** stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 681 della legge n. 147/2013 che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del **10%** dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte, pari al **90%**, è a carico del possessore;

**Dato atto** che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della legge n. 147/2013 concernenti la IUC e dal regolamento TASI approvato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296/2006 e le disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie;

**Ravvisata** l'urgenza di provvedere all'adozione del presente atto in quanto, ai fini del corretto versamento dell'imposta entro il termine previsto, il Comune è tenuto ad effettuare il tempestivo invio della deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

**Visti** gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 11  
votati n. 11  
favorevoli n. 9  
contrari n. 2 (Buganè, Mercuriali)  
astenuti nessuno

## D E L I B E R A

**1 ) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):**

**A) aliquota 3,3 per mille per:**

- **abitazioni principali e relative pertinenze**, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **unità immobiliari equiparate all'abitazione principale** dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e successive modificazioni, e dal regolamento comunale IMU e relative pertinenze, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- **detrazione variabile**, in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, per abitazioni principali e unità equiparate all'abitazione principale e relative pertinenze come sopra identificate, nei limiti che seguono:

- **detrazione € 130,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia inferiore o uguale ad € 230,00;
- **detrazione € 115,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia superiore ad € 230,00 e inferiore ad € 300,00;
- **detrazione € 85,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia uguale o superiore ad € 300,00 e inferiore ad € 400,00;
- **detrazione € 50,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia uguale o superiore ad € 400,00 e inferiore ad € 500,00;
- **detrazione € 20,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia uguale o superiore ad € 500,00 e inferiore ad € 600,00;
- **nessuna detrazione** per rendita catastale dell'abitazione principale uguale o superiore ad € 600,00.

- **ulteriore detrazione pari a € 40,00 per ogni figlio di età inferiore a 19 anni fiscalmente a carico**, residente e dimorante nell'abitazione principale;

**B) aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;**

**2)** di dare atto che, a norma dell'art. 1, comma 669, della legge n. 147/2013, per abitazione principale e relative pertinenze sono fatte proprie le definizioni e la normativa previste ai fini dell'applicazione dell'IMU;

**3)** nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del **10%** dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte, pari al **90%**, è a carico del possessore;

**4)** di dare atto del rispetto del principio di equivalenza del carico d'imposta TASI rispetto a quello IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, stabilito dall'art.1, comma 1, lett.a) del DL n.16 del 6/3/2014 e della coerenza di bilancio;

**5)** di stabilire che il gettito TASI, iscritto a bilancio 2014 è finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, così come analiticamente illustrati in premessa;

**6)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

**7)** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997, lcon la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 11

votanti n. 11

favorevoli n.9

contrari n. 2 (Buganè, Mercuriali)

astenuti nessuno

### **DELIBERA**

*altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che ai fini del corretto versamento dell'imposta entro il termine previsto,, il Comune è tenuto ad effettuare il tempestivo invio della deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;*

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

**Oggetto: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.**

Parere di regolarità tecnica

**Favorevole**

Brisighella, 23-04-2014

Il Responsabile di Settore  
f.to Gavagni Trombetta Iris

Parere di regolarità contabile

**Favorevole**

Brisighella, 30-04-2014

Il Responsabile Settore Economico Finanziario  
f.to LO CASCIO RICCARDO

**Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Presidente  
F.to BALDI VISCARDO**

**Il Segretario Comunale  
F.to DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**La sottoscritta Bassetti Emiliana**

**CERTIFICA**

**che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Brisighella il 05-05-2014.**

**per 15 giorni consecutivi.**

**li, 05-05-2014**

**Il Responsabile della tenuta dell'Albo  
F.to BASSETTI EMILIANA**

---

**E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n.**

**Il Segretario Comunale  
DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA**

---

**La suesesa deliberazione:**

**è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 Agosto 2000.**

**E' stata dichiarata immediatamente eseguibile**

**li, \_\_\_\_\_**

**Il Segretario Comunale  
F.to DOTT IRIS GAVAGNI  
TROMBETTA**